

**Sentenza n. 18 del 2 febbraio 2012 - della Commiss. Trib. Prov., Bari, Sez. XX -  
Pres. Caporizzi - Rel. D'Ursi**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione tributaria provinciale di Bari

VENTESIMA SEZIONE

(Presidente: Caporizzi; Relatore: D'Ursi)

Ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

FATTO

L'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Bari, Ufficio di Gioia del Colle, in data 29/07/2010, notificava al Sig. I.G., avviso di accertamento N. ..., con il quale determinava per l'anno 2005 un maggiore reddito imponibile di Euro 166.026,00, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, Add. reg. e com. IRPEF, IRAP, IVA, con relativi interessi e sanzioni.

Avverso il predetto atto, in data 10/02/2011, il Sig. I.G., rappresentato e difeso dal rag. L. P., proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.

Il ricorrente asseriva che l'Ufficio avesse avviato la procedura di accertamento con il questionario, notificato il 16/10/2009, con il quale lo si invitava a produrre documenti giustificativi di tutte le movimentazioni bancarie, e che, dopo avere esibito in data 29/10/2009 tale documentazione, gli fosse stato richiesto di sistemare i documenti in ordine di collegamento con le operazioni finanziarie. Faceva, quindi, presente che, pur avendo prodotto in data 14/12/2009 un elenco delle operazioni con gli allegati rapportati ai movimenti finanziari, in data 03/05/2010 altro elenco integrativo e in data 13/05/2010 un ulteriore elenco di specifica relativo al conto personale, l'Ufficio avesse notificato il 29/07/2010 l'accertamento opposto.

Chiariva, inoltre, che la procedura di accertamento con adesione, nel corso della quale erano stati prodotti ulteriori chiarimenti e documentazione, non avesse avuto esito positivo.

Il ricorrente, in buona sostanza, adduceva, di avere ampiamente dimostrato, con la documentazione consegnata all'Ufficio, che le operazioni finanziarie risultanti dalle banche fossero inerenti all'impresa e a movimenti di natura personale.

Aggiungeva, altresì, che l'atto notificato fosse immotivato, in quanto il presupposto sulla base del quale l'Ufficio aveva proceduto al controllo era generico e privo di una valida valenza come motivazione, nonché illegittimo per l'errata pretesa dell'Ufficio, che, pur in presenza di dati, documenti e scritture regolarmente tenute, aveva richiesto una riclassificazione contabile non prescritta dalla legge.

Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'avviso di accertamento impugnato, la dichiarazione di nullità dello stesso, con vittoria di spese. Chiedeva, contestualmente, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

L'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Bari, costituitasi in giudizio il 01/04/2011, affermava che non fosse stata la semplice esposizione dei dati dichiarati per l'anno 2005 che aveva fatto scaturire il controllo, bensì l'irragionevolezza degli stessi confrontati tra di loro. L'Ufficio, quindi, assumeva che il Sig. I. nel ricorso non avesse dato alcuna giustificazione delle operazioni per le quali si era operato il recupero a tassazione.

In merito alla richiesta di sospensione, l'Ufficio denotava che la controparte non avesse dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per la sua concessione.

Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza cautelare, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.

All'udienza del 12/05/2011 la Commissione rigettava l'istanza di sospensione.

Il ricorrente, in data 02/09/2011, presentava memorie illustrative, nelle quali ribadiva le contestazioni relative alla motivazione dell'avviso di accertamento.

All'udienza del 22/09/2011 la Commissione, al fine di consentire al ricorrente di esaminare l'atto dell'Ufficio di sgravio parziale, non ancora notificato alla parte, rinviava all'udienza dell'1/12/2011.

Il ricorrente, in data 09/11/2011, presentava memorie illustrative, nelle quali formulava una serie di puntuali chiarimenti. Reiterava, quindi, quanto richiesto nel ricorso introduttivo.

Alla pubblica udienza dell'1/12/2011, la Commissione, ascoltati il relatore ed i rappresentanti delle parti, decide come da dispositivo in pari data, per i seguenti

#### MOTIVI

La Commissione, esaminati gli atti processuali, osserva che la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato risulta decisamente inadeguata.

L'affermazione, infatti, dell'Ufficio, riportata alla pag. 1 delle controdeduzioni, che tale avviso "trae origine dalle liste selettive" rappresenta una motivazione piuttosto generica, non essendo specificato, invero, in base a quali elementi dette liste afferiscono al ricorrente.

A parte la circostanza che della citata asserzione non vi è traccia nell'avviso di accertamento in questione, non è dato comprendere perché l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Bari, non abbia riconosciuta valida tutta la copiosa documentazione prodotta dal contribuente il 29/10/2009, il 14/12/2009, il 03/05/2010 e il 13/05/2010, limitandosi a registrare sommariamente alcune incongruenze, che in effetti non sussistono, atteso che tutti i movimenti bancari emergono dalla contabilità regolarmente tenuta e riguardano acquisti e prestazioni regolarmente fatturati.

Questo Collegio, quindi, constata che quanto addotto dall'Ufficio nelle controdeduzioni alla allorché sostiene che "il ricorrente non ha prodotto alcuna dimostrazione della irrilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie né ha dimostrato di averne tenuto conto per la determinazione del reddito dichiarato", non corrisponde alla realtà, per la ragione che pur in presenza di documenti esibiti sin

dall'origine della richiesta, l'Agenzia delle Entrate non fornisce spiegazioni in ordine al mancato riconoscimento della valenza di tutta la documentazione facente parte della contabilità regolarmente tenuta.

La Commissione, inoltre, è dell'avviso che l'assunto dell'Ufficio, esplicitato nelle controdeduzioni e posto a base della pretesa tributaria, secondo cui i movimenti finanziari devono corrispondere ai ricavi, non è affatto condivisibile, né tanto meno convincente, in quanto i ricavi possono non corrispondere a movimenti finanziari per il solo fatto che i ricavi sono al netto dell'IVA, la quale invece concorre alle movimentazioni bancarie.

Nell'evidenziare che l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Bari, ha notificato al ricorrente, in data 26/09/2011 e in data 19/10/2011, due ulteriori atti di rettifica dell'accertamento di che trattasi, il Collegio perviene al convincimento che l'atto impugnato sia effettivamente poco attendibile, proprio perché l'Ufficio, reputando necessario emendarlo per ben due volte, ha ammesso indirettamente che detto avviso non fosse affidabile.

La Commissione, pertanto, considerato che tutti i movimenti contabili del ricorrente hanno una accettabile giustificazione di riconduzione alla dichiarazione dei redditi presentata e tenuto anche conto che l'Ufficio, a fronte di movimenti confortati da regolare contabilità, ha preteso ricostruzioni contabili che la norma di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600 non prevede, addiuvine alla conclusione che l'avviso di accertamento notificato al Sig. I.G., in data 29/07/2010, sia carente di esauriente motivazione e, di conseguenza, si possa qualificare illegittimo.

È appena il caso di far notare che l'Agenzia delle Entrate abbia omissso l'allegazione dell'avviso di ricevimento dell'atto notificato, inficiato in tal modo ulteriormente l'atto accertativo opposto.

Alla luce di quanto suesposto, il Collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto.

La complessità e la indubbia problematicità della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.